

Diritto penale e processo

*Mensile di giurisprudenza, legislazione
e dottrina*

DIREZIONE SCIENTIFICA
Giorgio Spangher,
Paolo Pisa (condirettore)

COMITATO SCIENTIFICO
Paolo Ferrua,
Francesco Palazzo,
Sergio Seminara,
Paolo Tonini

ANNO VII - SETTEMBRE 2001
Direzione e redazione
Strada 1 Palazzo FG
20090 Milanofiori Assago (MI)



IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

00027282

SPED. IN ABBL. POST. 45% - ART. 2 COMMA 20/B
LEGGE 662/96 - FILIALE DI MILANO

9

www.ipsoa.it

Prova scientifica e processo penale: nuove prospettive



**Le modifiche alla legge
sul contrabbando
di tabacchi lavorati esteri**

**La tutela patrimoniale
tra appropriazione
e distrazione**

In tema di nuova prova scientifica

di ORESTE DOMINIONI

Ordinario di diritto processuale penale comparato nell'Università degli Studi di Milano

Un seminario di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura su «Ricostruzione del fatto e prova scientifica» (Roma, 11-13 giugno 2001) ha dato una preziosa occasione, oltre che per rivisitare, aggiornandoli, i problemi tradizionali della perizia e della consulenza tecnica, per affrontare il tema della «nuova prova scientifica», ancora ampiamente inedito nella letteratura e nella giurisprudenza italiane in termini di trattazione organica (1) e invece oggetto di risalenti e approfondite elaborazioni in altri ordinamenti, principalmente quello statunitense: i cui pilastri «storici» sono costituiti dai due *leading cases* *Frye v. United States*, deciso dalla Corte Suprema Federale nel 1923 (2) e *Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.*, deciso, nel 1993, sempre dalla Suprema Corte Federale (3), nonché dalle *Federal Rules of Evidence* del 1975 (in particolare, le *rules* 702 e 703, dedicate alla *testimony by experts*).

Il tema richiede una preliminare precisazione di ciò in cui esso consiste. Quando infatti si parla di «nuova prova scientifica» non si allude alle componenti dei «mezzi di prova» che sono oggetto delle previsioni del catalogo legale, che le disciplina come componenti tipiche, in quanto rientranti per l'appunto nella «competenza» della normazione legislativa (concettualizzando con un obiettivo di univocità semantica vi si possano individuare, per ciascun «mezzo di prova», la «fonte formale di prova», la «fonte materiale di prova», la «specie di capacità conoscitiva», la «specie di elemento di prova», il «nesso funzionale» tra quest'ultimo e le altre componenti). Si allude invece a una particolare componente che interviene nell'operazione probatoria e tuttavia sfugge, è estranea al catalogo legale, non tanto perché il legislatore la consegna al fenomeno dell'atipicità probatoria, ma perché appartiene per sua natura al patrimonio della scienza e della tecnica e all'incessante, mutevole, mai concluso evolversi delle ricerche. Tale componente si può designare, per distinguerla nettamente dalle altre, come «strumento di prova» e consiste nei principi della scienza teorica, nei metodi della scienza applicata, nelle tecnologie, nelle apparecchiature con cui questi corpi di conoscenza vengono impiegati per la ricostruzione processuale del fatto. Di essi è dato rintracciare alcune allusioni nella legge; si pensi ai «metodi» e alle «tecniche» di cui fanno menzione gli artt. 64 comma 2 e 188 comma 1 c.p.p., alle «operazioni necessarie per rispondere ai quesiti peritali» dell'art. 228 comma 1 c.p.p.: locuzioni con le quali la legge non rinvia al campo della prova atipica, ma alle risorse conoscitive che l'attività processuale-probatoria può attingere al bagaglio culturale scientifico-tecnico.

La reale problematica che è posta dalla «nuova prova scientifica», nella sua effettiva e sempre rinnovata attualità, non involge peraltro qualsivoglia strumento di prova scientifico-tecnico. Strumenti consueti alla pratica giudiziaria, come ad esempio l'autopsia, sono fruibili in modo affidabile nel processo sulla scorta di criteri di controllo ampiamente sperimentati, anche se si deve essere avvertiti che il sempre possibile sopravvenire di principi o di tecniche nuovi possono mettere in crisi quelli adottati anche da tempi risalenti e rimettere in gioco tutta la problematicità dell'impiego probatorio degli uni e degli altri.

Gli strumenti scientifico-tecnici che invece danno materia al tema della «nuova prova scientifica» sono quelli connotati da spiccate peculiarità: il fatto di essere nuovi o controversi e il loro contenuto di elevata specializzazione. Su di questi, infatti, si incentra da sempre il dibattito dottrinario e l'elaborazione giurisprudenziale statunitense: cioè, in breve, la *novel science*. Per fare qualche esempio di più marcata problematicità, si pensi alla ricostruzione del fatto mediante *computer* (4), al metodo spettrografico (*voiceprint*) di individuazione della voce (5),

Note:

(1) Sono da richiamare importanti, ma ancora isolati studi: da quello fondamentale, pur se inevitabilmente datato, di V. Denti, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 414 ss.; a quelli di M. Taruffo, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 219 ss.; Id. *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, in AA.VV., *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu-F. Messineo, continuato da L. Mengoni, III, 2, I, Milano, 1992, 303 ss.; A. Dondi, *Paradigmi processuali ed "expert witness testimony" nel diritto statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 261 ss.; Id., *Problemi di utilizzazione delle "conoscenze esperte" come "expert witness testimony" nell'ordinamento statunitense*, in corso di pubblicazione; oltre agli studi di seguito citati.

(2) 293 F., D.C. Cir., 1923, 1013, che si occupò dell'ammissibilità in giudizio dell'*expert testimony* di un esperto che aveva interrogato prima del dibattimento un imputato di omicidio mediante l'ausilio di un apparecchio antesignano della moderna macchina della verità, il quale, misurando, a ogni domanda e risposta, le variazioni della pressione sanguigna delle sistole, si assumeva segnalasse la veridicità o no delle dichiarazioni dell'interrogato.

(3) 113, S.Ct., 1993, 2786, che intervenne a decidere dell'ammissibilità dell'*opinion* di un *expert witness* basata su studi epidemiologici in tema di nesso di causalità fra l'assunzione di un farmaco *antinausea* da parte di una donna in gravidanza e le malformazioni accusate dal figlio alla nascita.

(4) Per alcune notazioni al riguardo, cfr. F. Sbisà, *Cenni sul computer come strumento di prova nel processo penale*, in *Foro ambr.*, 2000, 95 ss.

(5) Che ha interessato anche l'esperienza giudiziaria italiana: Trib. Torino 23 dicembre 1991, in *Cass. pen.*, 1992, 2213; Trib. Torino 26 settembre 1990, *ivi*, 1991, 314, con una trattazione che invero risulta ancora inadeguata a dominarne i problemi.

alla stilometria quale tecnica di misurazione quantitativa dello stile impiegato dalle persone al fine dell'attribuzione di una dichiarazione scritta o orale a una determinata persona.

Il congiunto ricorrere della natura nuova o controversa e dell'elevato contenuto scientifico-tecnico pongono, per simili strumenti probatori, il problema se e come se ne possa consentire l'impiego nel processo per una corretta ricostruzione del fatto. Cioè a dire come parti e giudice (in un processo a struttura dialettica anche le parti, quali soggetti protagonisti della formazione della prova, sono coinvolte in questa tematica) ne possano dominare l'impiego nella fase di assunzione della prova e nella acquisizione dell'elemento di prova, nell'inferenza, da questo, del risultato di prova (6), nella determinazione della sua efficacia, nella decisione.

L'ordinamento statunitense ha da sempre incentrato questo problema sul primo momento del procedimento probatorio, quello dell'ammissione della prova. Si tratta, infatti, di evitare che il processo sia inquinato dall'abuso della prova scientifica, proteggendolo cioè dalla cattiva scienza (*junk science* o *bad science*): principi e metodi non validi, esperti partigiani, operazioni tecniche non controllabili nella loro correttezza, strumenti scientifico-tecnici mediante i quali, in misura sproporzionata alla loro efficacia probatoria, abbiano l'attitudine a creare confusione nel giudice del fatto, a creare suggestioni e pregiudizi nel nome di una mitica infallibilità della scienza e della tecnica, a risultare tanto sofisticati quanto incomprensibili, a non avere un nesso con il *thema probandum*, a nuocere all'economia del processo specie quando ci si possa giovare di "tradizionali" fonti di conoscenza giudiziaria.

Nel *Frye test* varato nel 1923 dalla Suprema Corte Federale statunitense il problema era definito con una soluzione draconiana: possono essere ammessi nel processo strumenti probatori scientifico-tecnici che rispondano al *general acceptance test*, sui quali, cioè, la comunità scientifica di riferimento abbia espresso un giudizio sostanzialmente unanime di validità: in altri termini, il giudice deve rimettersi all'*ipse dixit* della scienza e della tecnica. È palese il *back-ground* epistemologico di questa posizione: la scienza, nel suo "progresso", è portatrice di certezze salde e irreversibili: di queste, e soltanto di queste, il giudice deve avvalersi. L'erosione, nei decenni successivi, di un tale assunto epistemologico ha fatto maturare un movimento di pensiero anche in campo giuridico che è sfociato nell'enunciazione del *Daubert test*: il giudice, nel decidere sull'ammissibilità di una "nuova prova scientifica", non può abdicare a una propria funzione di scrutinio e rimettersi alla *general acceptance degli esperti*, fra l'altro tanto difficile da rilevare, ma deve esercitare il proprio diretto controllo secondo criteri di affidabilità che egli stesso deve individuare. Altro, infatti, è il metodo con cui l'ambito scientifico-tecnico valida o invalida, nello svolgersi degli studi, i propri asserti,

e altre sono le esigenze e le tecniche di verifica di idoneità alla ricostruzione del fatto che pertengono al processo. Da qui l'assegnazione al giudice, in fase di ammissione, di un ruolo attivo di filtro riguardo alla novel science (egli deve agire da *gatekeeper*), poiché, in una rinnovata concezione epistemologica, uno strumento scientifico-tecnico che abbia guadagnato la general acceptance della comunità di riferimento degli esperti può risultare non più affidabile, mentre uno strumento nuovo o controverso può risultare affidabile. E da qui, pertanto, nell'esigenza di andare oltre il *dictum Daubert* profondamente innovativo ma per molti aspetti non ancora adeguatamente calibrato, la ricerca di criteri di affidabilità che consentano al giudice di esercitare un controllo effettivo. Ricerca orientata su diversi piani, essendo di fronte a strumenti nuovi o controversi: criteri generali, applicabili a ogni campo della conoscenza scientifico-tecnica; settoriali, pertinenti a singole discipline; particolari, definiti sullo specifico strumento probatorio.

Nell'ordinamento italiano, come si è già accennato, questo complesso di problemi soffre ancora di una elaborazione molto arretrata. Eppure il sistema, nel settore processualpenalistico, offre importanti basi normative per la sua regolamentazione. Si allude all'art. 189 c.p.p. La norma ha dovuto registrare un'origine e un destino singolari, alimentati da un equivoco "storico". Essa si occupa della prova atipica, aprendo il catalogo legale a quella che perspicuamente è stata definita come «atipicità temperata» (7), e proprio su questo si schiude a tutta la sua ambiguità: per un verso, è opinione comune che la principale ragion d'essere della norma è di regolare l'ingresso nel processo della "nuova prova scientifica"; per un altro verso, la norma è stata concepita nella relazione con il catalogo legale («prova non disciplinata dalla legge»), quando, invece, si è visto, la "nuova prova scientifica", vale a dire gli strumenti probatori scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, nulla ha a che vedere con la gittata normativa del catalogo legale. Le disposizioni dell'art. 189 c.p.p. vanno dunque ricomposte attraverso un'interpretazione analogica: come componenti tipiche dei "mezzi di prova" disciplinati nel catalogo possono essere sostituite da componenti atipiche, cioè "nuove" rispetto alla legge, a condizione che soddisfino i requisiti dettati per la prova atipica in tali disposizioni (8) e, ancor pri-

Note:

(6) Cfr. D. Siracusano, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, 2ª ed., I, Milano, 1996, 351 ss.; G. Ubertis, *Prova*, II) *Teoria generale del processo penale*, in *Enc. giur.*, 1991, 5.

(7) N. Galantini, *Inosservanza di limiti probatori e conseguenze sanzionatorie*, in *Cass. pen.*, 1991, 597.

(8) Al riguardo, cfr. l'efficace analisi svolta da E. Amodio, *Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, 3 ss.

ma, i principi del sistema (9); così “nuove prove scientifiche”, nell’accezione qui assunta, possono entrare nel processo in quanto su di esse, in fase di ammissione, si eserciti il vaglio del giudice delineato dall’art. 189 c.p.p. Ad accomunare la dicotomica materia nella medesima disciplina sta, oltre che la primigenia *ratio legis* centrata sulle nuove risorse scientifico-tecniche, questo parallelismo: come sono “nuove” le componenti atipiche rispetto alla legge, così sono “nuovi” quegli strumenti probatori scientifico-tecnici rispetto all’esperienza giudiziaria. Ne discende, dunque, che l’art. 189 c.p.p. si propone come norma-cardine per la “nuova prova scientifica”, in una consonanza assai significativa con la disciplina statunitense. L’idoneità probatoria del nuovo strumento scientifico-tecnico deve essere vagliato, anzitutto, nella fase dell’ammissione, in chiave di idoneità ad assicurare l’accertamento dei fatti (oltre che a non pregiudicare la libertà morale della persona: disposizione qui opportunamente ripetuta dall’art. 188 c.p.p.); inoltre il giudice, con il provvedimento positivo di ammissione, deve stabilire, nel contraddittorio delle parti, le modalità di assunzione: modalità eventualmente atipiche, che risultino necessarie per il suo corretto e affidabile uso processuale.

È immediato il rilevare come le disposizioni dell’art. 189 c.p.p., in questa precipua funzione, siano state sinora del tutto disattese, tanto nelle costruzioni dottrinarie quanto nelle applicazioni giudiziarie (10), e come invece esse vadano recuperate nella loro duplice funzione. Intanto il giudice, in sede di giudizio sull’ammissibilità di una “nuova prova scientifica”, deve verificare l’idoneità probatoria. Concetto, questo, onnicomprensivo dei requisiti individuati in ambito statunitense: che il principio scientifico, il metodo tecnologico o la pratica tecnica che in essa, come strumento probatorio, si intende utilizzare sia in sé valido; che lo stesso abbia un nesso adeguato con il *thema probandum*, così da dare un reale contributo alla ricostruzione del fatto; che sia comprensibile al “sapere comune” delle parti e del giudice e quindi, senza suscitare confusioni o esercitare indebiti suggestioni circa un’improponibile infallibilità della scienza e della tecnica; che possa essere usato sotto un controllo razionale e ragionevole; che non leda l’esigenza di economia processuale in relazione ai tempi e ai mezzi che il suo utilizzo possa richiedere. Nell’adempiere a questo compito di scrutinio della prova di cui è richiesta l’ammissione, il giudice deve svolgere un controllo diretto, che cioè non si rimetta passivamente all’opinione consolidata nella comunità scientifica di riferimento (11), ma, in linea con la concezione sancita dalla decisione *Daubert*, verifichi la sussistenza di quei requisiti in base a criteri che ne assicurino un reale vaglio critico; criteri che è lo stesso giudice, sulla base delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, a dover individuare (e che necessariamente, come è attestato dalla letteratura e dalla giurisprudenza statunitensi, debbono andare ben oltre quelli indicati nella check-list redatta dalla decisione *Daubert* in ter-

mini né esaustivi né vincolanti: falsificabilità della nuova teoria, sua sottoposizione al giudizio degli esperti, pubblicazione, indicazione della percentuale di errore conosciuta o potenziale, esistenza di *standards* di applicazione, accettazione generale).

Il giudice, inoltre, con il provvedimento ammissivo, deve stabilire, anche al di là delle previsioni legislative, modalità di assunzione che si palesino necessarie affinché la prova, nella fase acquisitiva, sia garantita in termini di correttezza e compiutezza, disponendo, a tal fine, un meccanismo di *discovery* tra le parti più pregnante di quello previsto dalle disposizioni ordinarie, ad esempio prescrivendo che la parte richiedente metta a disposizione in via previa tutto il materiale documentario cui l’operazione probatoria attinge; prescrivendo, in particolare, la presentazione di una relazione scritta prima dell’assunzione della prova, nella quale siano esposti tutti gli elementi necessari alla comprensibilità dell’operazione probatoria; curando che il contraddittorio, esercitato mediante l’esame incrociato, agisca da mezzo di corretta formazione probatoria e non si presti a espedienti di deformazione; disponendo un confronto diretto tra gli esperti nominati dalle parti e consentendo domande dirette fra gli stessi; dando accesso nel modo più ampio alle controprove. È ormai assodato che tutti questi elementi di cui si compone il contraddittorio hanno una valenza non solo etica (rendere i destinatari della decisione partecipi della posizione delle sue premesse), ma anche gnoseologica: si tratta, con il metodo dialettico, di guadagnare al processo una più proficua attività di ricostruzione del fatto, e ciò per servire alla corretta valutazione del materiale probatorio raccolto. Esigenza, questa, che si accentua considerevolmente in materia di “nuova prova scientifica”.

Nella fase della valutazione si impone, poi, un tema estraneo a quella dell’ammissione: in questa ulteriore scansione del procedimento probatorio il giudice, oltre a dover riformulare il giudizio sulla validità teorica dello strumento scientifico-tecnico impiegato, deve valutare se il suo uso concreto sia stato corretto. Ed è in questa fase che si inquadra il delicato problema delle prove a base statistica, con le quali si stabilisce il grado di probabilità di commissione del fatto oggetto dell’imputazione (più esattamente, di solito, del nesso di causalità tra un certo fatto e un certo evento).

Note:

(9) Mai, attraverso l’art. 189 c.p.p., potrà passare una prova *contra legem*: cfr. da ultimo e per tutti M. Nobili, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, II, Torino, 1990, 398 ss.

(10) Per un caso in cui addirittura, postisi il problema, si è deciso nel senso della non applicabilità della norma cfr. Cass., Sez. I, 11 maggio 1992, Cannarozzo, in *Cass. pen.*, 1994, 125, con nota di A. Campo.

(11) Come invece ha ritenuto Cass., Sez. II, 16 aprile 1997, P.m. in c. Vezzoni, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, 297, in tema di identificazione di volti travisati.

Si è detto, a sostegno dell'utilizzabilità probatoria degli strumenti scientifico-tecnici consistenti in modelli statistici e nelle conseguenti rilevazioni, che «la distinzione tra *statistical* e *individualized evidence* è priva di fondamento ontologico, dal momento che qualsiasi tipo di prova ha carattere probabilistico, potendosi assimilare il margine di errore inerente alla *base-rate evidence* a quello implicito, ad esempio, in qualsiasi deposizione testimoniale e nel conseguente processo inferenziale che il giudice del fatto è chiamato ad effettuare», cosicché le obiezioni rivolte alla *statistical evidence* nel nome dei diritti dell'imputato speculerebbero sul «margine di errore non maggiore ancorché visibile» insito in questo tipo di prova in relazione, ad esempio, alla testimonianza e rifletterebero «unicamente l'ipocrita avversione a rendere esplicito il rischio di errore sempre insito nel verdetto» (12). È bene, però, esplicitare ulteriormente l'articolarsi del problema. La prova a base statistica, a differenza, ad esempio, della testimonianza, verte su un *thema probandum* costituito da una classe di fatti che non include il fatto (principale, primario, semplice) (13) afferente all'oggetto dell'imputazione, cosicché il problema che si tratta di risolvere, per poter assimilare nella loro utilizzabilità le due specie di prova, è se l'inferenza che il giudice deve svolgere per ricavare dall'elemento di prova il risultato probatorio da porre a fondamento della decisione risponda o no nei due casi, alle medesime regole che sono proprie del razionale impiego della prova nel processo penale.

Infine, il criterio di giudizio che il giudice deve adottare quando usi una "nuova prova scientifica" per il decidere. Si è già detto come nella fase dell'ammissione il giudice, per provvedere in senso positivo o negativo, non può rimettersi, nello scrutinare la validità teorica dello strumento scientifico-tecnico richiesto, all'*ipse dixit* della comunità scientifica di riferimento, cioè al *general acceptance test* varato dalla decisione Frye. L'art. 189 c.p.p. lo impegna a vagliare la prova richiesta in modo diretto, attivo, con criteri idonei ad assicurare un controllo effettivo. Il che si ripropone - con maggior forza ed anzi fornendo un elemento decisivo per tale interpretazione dello stesso art. 189 c.p.p. - per il momento della decisione. La regola del libero convincimento del giudice non consente, infatti, l'assunto che in tale materia probatoria il giudice sia vincolato inesorabilmente a una valutazione proveniente dall'esterno delle dinamiche dialettiche e decisorie del processo e la debba subire alla stregua di ricettore passivo. E non può dunque essere seguita l'opinione, anche di recente proposta (14), secondo cui, avendo il giudice una funzione di pacificazione mediante il diritto e dovendo quindi rendere decisioni credibili, «la mancanza di credibilità di una sentenza che si discosta dalle conoscenze provate dalla scienza, la inficia alla base»; e di più: il fatto che si possa scetticamente pensare che «qualsiasi teoria scientifica, che qualsiasi verità accer-

tata, che qualsiasi legge universale sia una mera ipotesi che corrisponde al miglior livello possibile di conoscenza, e che tuttavia, in determinate circostanze, potrebbe anche essere falsificata» non toglie che «noi dobbiamo vivere con queste ipotesi, considerandole la migliore verità raggiungibile, e il giudice deve porle a fondamento delle sue decisioni, perlomeno nella misura in cui esse sono unanimemente riconosciute nelle leggi naturali» (15). Il tema, non c'è dubbio, è di grande complessità. Basti solo accennare al fatto che quell'"unanimità" del sapere scientifico presuppone una capacità della scienza di fornire certezze che invece non è in grado di dare e che, per molteplici ragioni bene messe a fuoco dalla letteratura statunitense, la *general acceptance* è un concetto astratto più che un dato riscontrabile in una realtà, come quella delle ricerche scientifiche, che ha come regola la permanente rimessa in discussione dei propri asserti, tanto da non potersi non porre simili domande: quale debba essere lo *standard* corretto per qualificare come "generale" il consenso espresso da una comunità scientifica su un determinato strumento di prova (16); «quale percentuale di esperti di un determinato settore deve accettare un principio o una scoperta scientifica perché questo possa essere generalmente accettato? (se il 50% degli esperti in un settore accetta una tecnica è generalmente accettata? Se non basta il 50%, basta forse il 60%?)» (17).

Beninteso, altro è che la regola del libero convincimento non tolleri *ipse dixit* di sorta, né dal legislatore né dalle opinioni degli esperti; altro è che il giudice non possa decidere secondo un'"intima convinzione", esibendosi come "scienziato dilettante" (l'espressione è usata nell'opinione di minoranza redatta dal Chief Justice Rehnquist nel caso *Daubert*, cit.), rendendo una decisione immotivata o motivata irrazionalmente. Su questo terreno, piuttosto, è da ribadire un concetto fondamentale, proprio nella linea della credibilità pubblica delle decisioni

Note:

(12) Così, richiamandosi all'elaborazione statunitense del tema, E.M. Catalano, *Prova indiziaria, probabilistic evidence e modelli matematici di valutazione*, in Riv. dir. proc., 1966, 527 s. Cfr. anche P. Garbolino, *Probabilità e prova in un'ottica operativa*, in questa Rivista, 1995, 998 ss.; Id., *Pregi e difetti dei sillogismi statistici*, ivi, 1996, 1532 ss. Sulla "prova particolaristica", che si impone nel processo penale, e sul suo rapporto problematico con quella a base statistica e il teorema di Bayes, cfr., da ultimo, l'ampia e articolata analisi di F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela penale delle vittime*, Milano, 2001, 273 ss.

(13) Cfr., ancora, G. Ubertis, op. cit., 2.

(14) M. Maiwald, *Causalità e diritto penale. Studio sul rapporto tra scienze naturali e scienza del diritto*, traduzione di FN. D'Usseaux, presentazione di G. Visintini, Milano, 1999, 106 ss.

(15) M. Maiwald, op. cit., 111 e 113 s.

(16) Cfr. P.C. Giannelli, *The Admissibility of Novel Scientific Evidence: Frye v. United States, A Half Century Later*, in Col. L. Rev., 80, 1987, 1208 s.

(17) Cfr. R.J. Goodwin-J. Gurulé, *Criminal and Scientific Evidence: Cases, Materials, Problems*, Charlottesville, Vir., 1997, 54.

giurisprudenziali: "nuove prove scientifiche" (o, è da dire, prove scientifiche in generale) che sfuggano, per una loro esasperata sofisticazione, alla comprensibilità delle parti e del giudice, pur nell'impiego il più *engagé* del loro "sapere comune", si vedono preclusa la fruibilità processuale-probatoria, in ragione del sistema razionale della

prova, che ha come presupposto il dominio delle parti e del giudice sulle fonti della conoscenza giudiziaria. Un limite che segna, inesorabilmente, la differenza tra funzione della ricerca scientifico-tecnica e funzione della ricostruzione del fatto nelle controversie giudiziarie, siano esse civili o, a maggior ragione, penali.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI
CATTEDRA DI DIRITTO PENALE
CATTEDRA DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
I.C.E.P.S. (INTERNATIONAL CENTER OF ECONOMIC PENAL STUDIES)
C.E.R.A.D.I. (CENTRO RICERCA PER IL DIRITTO DELL'IMPRESA)

IL DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA
(MERCATO GLOBALE E INFILTRAZIONI CRIMINALI)
III° CORSO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE IN DIRITTO PENALE ECONOMICO
Sala delle Lauree - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Salerno
Fisciano (SA)
Saloncino dei Busti - Castel Capuano - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Napoli
21-23 marzo 2002

Il III° Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale Economico è organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Salerno (Cattedra di Diritto Penale) e dall'I.C.E.P.S. (International Center of Economic Penal Studies). Pervenuto al terzo appuntamento, il corso ricalca il modello positivamente sperimentato negli anni precedenti: distinte sessioni di lavoro, con agili relazioni di taglio teorico - pratico, utilizzazione del metodo casistico, discussione. Con l'obiettivo di fornire ai corsisti un'informazione critica multidisciplinare sul tema prescelto, attraverso un percorso conoscitivo graduale.

Con il patrocinio di:
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, A.I.D.P. Gruppo Italiano (Association Internationale de Droit Pénal),
Provincia di Salerno, U.N.I.C.R.I. (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), Universidad
Católica del Uruguay, Complejo Jurídico Damásio de Jesus

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Avv. Virgilio Marino, Via Gen Orsini, 46 - 80132 - Napoli
Tel. 081.7645701 - fax 081.2451754, Cell. 335.5354120, E.mail: virgilio.marino@virgilio.it
Avv. Gaia Golia, Via Gen Orsini, 46 - 80132 - Napoli
Tel. 081.7645701 - fax 081.2451754, Cell. 338.2657552, E.mail: castlaw@tin.it
Dott.ssa Maria Elena Castaldo, Via Gen Orsini, 46 - 80132 - Napoli
Tel. 081.7645701 - fax 081.2451754, Cell. 347.2340701, E.mail: castlaw@tin.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA:

Dott.ssa Annamaria Grippo - Dott. Luigi Pinto
Dipartimento di Studi Internazionali - Università di Salerno
Tel. 089.963478 - 089.962113, E.mail: grippo@unisa.it - lupin@unisa.it

Per consultare il programma dettagliato: www.ipsoa.it/formazione